

	COMUNE DI BOLOGNA	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



COMUNE DI BOLOGNA
Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione

Oggetto Intervento: NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA. RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALAZZINA DI VIALE DRUSIANI 2, NEL PARCO URBANO DEI GIARDINI MARGHERITA

Codice intervento 4201	Tipologia delle opere RISTRUTTURAZIONE	Progetto ESECUTIVO
----------------------------------	---	-----------------------

Firme Soggetti Responsabili

I PROGETTISTI Arch. Massimo Monaco

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Arch. Benedetta Corsano Annibaldi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Rev. 20 del 01/10/2013, D.P.R. 207/2010; L.106/2011;D.L.201/11;D.Lgs.192/2012; L.98/2013)

N° Tavola	N° Elaborato
-----------	--------------

Comune	Dipartimento	Unità intermedia	Pagine
Bologna	Cura e Qualità del Territorio	U.I. Qualità e Coordinamento Tecnico	Pag. 1

INDICE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE I

TITOLO I – PARTE GENERALE.....	<u>5</u>
ART. 1 – PREMESSA.....	<u>5</u>
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	<u>6</u>
ART. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO.....	<u>6</u>
ART. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI.....	<u>6</u>
ART. 5 – DOMICILIO - RECAPITO FISSO - RAPPRESENTANZA DELL' APPALTATORE COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.....	<u>7</u>
TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	<u>9</u>
ART. 6 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI.....	<u>9</u>
ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	<u>9</u>
ART. 8 – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	<u>9</u>
ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	<u>12</u>
ART. 10 – SUBAPPALTO.....	<u>13</u>
ART. 11 – MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	<u>15</u>
ART. 12 – SPESE.....	<u>15</u>
ART. 13 – CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI-PROROGHE- PENALI PER I RITARDI-PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	<u>17</u>
ART. 14 – PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - RIPRESA DEI LAVORI - RISERVE.....	<u>19</u>
ART. 15 – VARIANTI - NUOVI PREZZI.....	<u>20</u>
ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI.....	<u>21</u>
ART. 17 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO.....	<u>22</u>
ART. 18 – RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO.....	<u>24</u>
ART. 19 – MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE- COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE – AVVISI AD OPPONENDUM- PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA.....	<u>25</u>
ART. 20 – DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	<u>26</u>
ART. 21 – CESSIONE DEL CREDITO.....	<u>26</u>
ART. 22 – RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	<u>27</u>
ART. 23 – CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE.....	<u>28</u>
ART. 24 – DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI.....	<u>29</u>
TITOLO III - CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE.....	<u>35</u>
ART. 25 – OGGETTO DELL' APPALTO.....	<u>35</u>
ART. 26 – DESCRIZIONE DEI LAVORI.....	<u>35</u>
ART. 27 – SUPERFICI.....	<u>36</u>
ART. 28 – CANTIERABILITA' E INTERAZIONE FRA CANTIERE E AMBIENTE ESTERNO.....	<u>36</u>
ART. 29 – AMMONTARE DELL' APPALTO - RIEPILOGO DEI LAVORI - COSTO DELLA SICUREZZA.....	<u>36</u>
ART.29.A – AMMONTARE DELL' APPALTO.....	<u>36</u>
ART. 29.B – RIEPILOGO DEI LAVORI.....	<u>37</u>
ART. 29.C – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI.....	<u>37</u>
ART. 30 – ELENCO LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI.....	<u>38</u>
ART. 31 – TEMPO UTILE PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI.....	<u>39</u>
ART. 32 – POLIZZE ASSICURATIVE.....	<u>39</u>

ART. 33 – RATA DI ACCONTO - FATTURAZIONE.....	<u>40</u>
ART. 34 – PENALI.....	<u>41</u>
ART. 35 – PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	<u>41</u>
ART. 36 – COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/ CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.....	<u>42</u>
ART. 37 – ALIQUOTE SPESE GENERALI ED UTILE DELL’ APPALTATORE.....	<u>42</u>
ART. 38 – ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI.....	<u>42</u>
TITOLO IV - PREZZI.....	<u>43</u>
ART. 39 – PREMESSA.....	<u>43</u>
ART. 40 – CRITERI MODALITA’ SELEZIONE OFFERTE.....	<u>43</u>

PARTE I

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A) del Comune di Bologna è redatto in conformità al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" e ss.mm. e ii. e al D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", con le sole integrazioni ritenute necessarie per rendere il contratto d'appalto più aderente alle concrete esigenze funzionali del Comune di Bologna, che dell'opera è la Stazione Appaltante.

Il Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Bologna è composto da articoli suddivisi in Parti, Titoli, Capitoli e Sezioni così come segue:

PARTE I

- TITOLO I – PARTE GENERALE
- TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
- TITOLO III – CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE
- TITOLO IV – PREZZI

PARTE II

- TITOLO I – PARTE GENERALE
- TITOLO II – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
 - CAPO I – OPERE EDILI
 - Sezione 1 MATERIALI
 - Sezione 2 OPERE COMPIUTE
 - CAPO II – OPERE DI RESTAURO
 - CAPO III – OPERE STRADALI
 - Sezione 1 MATERIALI
 - Sezione 2 OPERE COMPIUTE
 - CAPO IV – IMPIANTI TECNOLOGICI
 - Sezione 1 MATERIALI
 - Sezione 2 OPERE COMPIUTE
 - CAPO V – OPERE A VERDE
 - CAPO VI – OPERE DI FOGNATURA
 - CAPO VII – OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 - CAPO VIII – OPERE DI SEGNALETICA STRADALE

e tutti gli articoli componenti il C.S.A. si intendono qui integralmente richiamati ancorché non facenti parte di questa stampa.

Non sono consentite modifiche o utilizzi di questo documento da parte di terzi che non siano autorizzati dal Comune di Bologna.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto viene indicato col nome di "Appaltatore" l'impresa alla quale sia stato aggiudicato l'appalto; col nome di "Amministrazione" il Comune di Bologna; con "D.L." l'ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante.

Art. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'appaltatore è tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, così come indicato anche nel relativo bando nonché all'art. 106 del D.P.R. 207/2010.

Art. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- a) dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", per quanto vigente;
- b) dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni;
- c) dal D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto non abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- d) da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato;
- e) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa ed alle disposizioni attualmente in vigore del "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel Settore degli Appalti e Concessioni di Lavori Pubblici" firmato tra la Prefettura ed il Comune di Bologna in data 30.11.2010 PG.291378 al quale è data applicazione con il Disciplinare operativo approvato con atto del Commissario straordinario PG.82422 del 19.04.2011;
- f) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08¹ e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56²; D.P.R. 303/56 art. 64³; L. 123/07⁴ e successive modifiche; D.Lgs. 17/2010⁵; art.2087 del Codice Civile; D.Lgs. 106/09);
- g) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
- h) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n.68 sul lavoro dei disabili;
- i) dalle leggi e dai patti sindacali;

1

Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Unico Testo Normativo su salute e sicurezza sul lavoro);

² Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

³ Norme generali per l'igiene del lavoro. Il D.P.R. è stato abrogato dal D.Lgs. n. 81/08 tranne l'art. 4 relativo alle Ispezioni;

⁴ "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";

⁵ "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

- j) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- k) dal Regolamento Urbanistico Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento dei Contratti, dal Regolamento per Interventi nel Sottosuolo e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di Bologna;
- l) dagli articoli della Legge 20/3/1865 n.2248 all. F sulle opere pubbliche, non espressamente abrogati dall'art. 358 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;
- m) del DM 37 del 22/01/2008 in materia di impianti.
- n) da quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione" Delibera Consiglio Comunale di Bologna P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche;
- o) dalla L. 22/12/2011 n. 214 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".
- p) dalla L. 9/8/2012 n. 98 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69" recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Le citazioni contenute nel presente Capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto si intendono automaticamente aggiornate alle disposizioni vigenti.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 5 – DOMICILIO - RECAPITO FISSO - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.

Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio a Bologna, presso la propria residenza o sede legale in città, oppure presso la Residenza Municipale.

L'Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la D.L.; a tal effetto, deve stabilire in Bologna un luogo centrale di sicuro recapito provvisto di telefono e darne immediata comunicazione alla D.L. stessa.

L'Appaltatore, qualunque sia la forma dell'impresa, potrà assolvere gli adempimenti amministrativi derivanti dall'appalto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato (la cui procura dovrà essere trasmessa all'Amministrazione in originale o in copia autenticata).

E' fatto obbligo all'Appaltatore di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera che la tesoreria effettui i pagamenti, indicando le persone autorizzate a riscuotere le somme dovute in acconto e a saldo secondo quanto disposto dall'art. 17.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione. In difetto di tale notizia, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto possono essere fatte o direttamente in cantiere o al domicilio letto. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con magistero di ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione vigente e di quanto espressamente indicato nel bando di gara specifico.

Art. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto ed in esso richiamati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara (per offerte al massimo ribasso) o i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore (per offerte a prezzi unitari);
- gli Elaborati Progettuali, fra cui quelli grafici, il cui elenco è riportato al Titolo III del presente Capitolato;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione; fanno parte integrante del PSC, il fascicolo tecnico comprensivo del manuale di manutenzione, i disegni dell'area di cantiere, il computo del costo della sicurezza; completano il PSC le eventuali proposte integrative presentate dall'Appaltatore, nei casi e secondo le tipologie di cantiere previste dagli artt. 99, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/08, oltre al Piano Operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore di cui ai medesimi articoli;
- DUVRI (Documento unico valutazione rischi e interferenza), nei casi previsti dall'art. 26 D.Lgs. n. 81/01
- il cronoprogramma del lavoro;
- polizze di garanzia

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Appaltatore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 8 – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Cauzione provvisoria

La copertura assicurativa necessaria per la partecipazione alla gara d'appalto è regolata nel bando di gara di riferimento.

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 10/6/82 n.348, esclusivamente mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato ai sensi del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385, o fidejussione assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/2/59 n. 449.

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fidejussione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, attraverso un'esplicita clausola per la quale il fidejussore s'impegna a versare l'importo della fidejussione a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.Lgs. 163/06.

Secondo quanto disposto dal comma 7 dall'art.40 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee serie Uni En Iso 9000.

Garanzia adempimenti previdenziali-assistenziali-assicurativi dei dipendenti

Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche.

Garanzia pagamento rata di saldo

L'Appaltatore, prima del pagamento della rata di saldo, dovrà presentare all'Amministrazione una fidejussione di importo pari alla stessa rata di saldo e con validità fino al collaudo definitivo, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'art.141 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni e dall'art. 124 del D.P.R. 207/2010.

La fidejussione dovrà avere le stesse caratteristiche riportate ai punti precedenti.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.Lgs.163/06.

Polizza assicurativa CAR (Construction all risks)

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa "All risks", specifica per l'appalto, che tenga indenne l'Amministrazione appaltante dai rischi di danneggiamento o distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche preesistenti, che potrebbero verificarsi nel corso d'esecuzione dei lavori, e che copra anche la responsabilità civile per danni verso terzi.

La relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dall'Amministrazione ed esibita al momento della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori. La copertura assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori, dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per i massimali si rimanda al Titolo III.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non deve comportare l'inefficacia della garanzia (vedi art. 125 comma 5 del D.P.R. 207/2010).

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.Lgs.163/06.

Polizza assicurativa per il periodo di garanzia

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, l'Appaltatore è tenuto a presentare una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.Lgs.163/06.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori di cui all'art, 129 comma 2 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni, il cui importo superi gli ammontari stabiliti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione non appena da questa richiesto, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi o autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza è riportato all'art. 32 del Titolo III.

La polizza indennitaria decennale dovrà coprire inoltre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per lo stesso periodo, con un massimale riportato al Titolo III.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza indennitaria decennale completa di responsabilità civile verso terzi, come sopra riportato.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.Lgs.163/06.

Art. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e all'art. 106 del D.P.R. 207/2010.

La firma del contratto d'appalto dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dall'efficacia della aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto dall'art 11 del D.Lgs.163/06.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- Composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. 187/91;
- Modulo GAP;
- GAP e composizione societaria dell'esecutore nel caso l'Appaltatore risulti un consorzio ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art.34 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni;
- Piani di sicurezza con le precisazioni di cui all'Art.11 del presente Capitolato;

- Dichiarazione attestante che nel Consorzio esistono/non esistono imprese associate detenenti una partecipazione superiore al 10%, ovvero imprese associate per conto delle quali il Consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
- Garanzie e coperture assicurative di cui all'Art. 8 del presente Capitolato;

Ad avvenuta stipulazione, l'Amministrazione provvederà alla registrazione dell'atto presso il competente ufficio delle entrate di Bologna, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore.

Sarà altresì soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l'Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Art. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art.118 e, per le rispettive casistiche, dagli artt. 37 co. 11 e 122 co. 7 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni.

In ordine alla normativa antimafia è applicato altresì il "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel Settore degli Appalti e Concessioni di Lavori Pubblici" firmato tra la Prefettura ed il Comune di Bologna in data 30.11.2010 PG.291378 al quale è data applicazione con il Disciplinare operativo approvato con atto del Commissario straordinario PG.82422 del 19.04.2011 che estende il controllo antimafia, nella tipologia delle informazioni di cui all'art.10 del D.P.R.n.252/1998, anche a tutti subcontratti (subappalti) pari o superiori ad Euro 50.000,00 e per tutti i subappalti o comunicazioni (subaffidamenti non soggetti ad autorizzazione) di "attività sensibili" (trasporto di materiali a scarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 D.Lgs. 12.04.2006 n.163; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere) di qualsiasi importo.

L'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con riferimento alle lavorazioni elencate al Titolo III ed è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.
2. che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante;
3. che, al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla legge; è fatto obbligo inoltre agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
4. che non sussista, nei confronti dell'aggiudicatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31/5/65 n. 575 e successive modificazioni.

Resta comunque esclusa, la possibilità di ulteriore subappalto così come prescritto dai commi 9, 11 e 12 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito con l'arresto e l'ammenda ai sensi dell'art.21 della legge 646/82 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all'aggiudicatario del cottimo. E' data altresì all'Amministrazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'impresa ha l'obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, così come previsto dall'art. 118 del D.Lgs.163/06.

Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall'art.3 comma 2 della L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del committente o del responsabile dei lavori ovvero del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, nel caso di utilizzazione di subappalto, di noli a caldo o di contratti simili, ha l'obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto alla loro conformità alle norme di legge.

L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'Amministrazione Comunale apposita domanda corredata dalle seguenti dichiarazioni e certificazioni, previste della vigente normativa.

Ai fini del subappalto è inoltre efficace la disposizione contenuta nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 182/400/93 del 1 marzo 2000, secondo la quale nei casi in cui è necessaria una specifica qualificazione resa indispensabile da norme particolari (ad esempio dal DM 37 del 22/1/2008 in materia di impianti), l'aggiudicatario privo di questa qualificazione può procedere al subappalto senza incidere sulla quota massima subappaltabile della categoria prevalente.

Art. 11 – MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs.81 del 9/04/2008. I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art. 89 del citato Decreto e tutti i soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve redigere e consegnare all'Amministrazione:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione;
- b) un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dello specifico cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione.

Il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione, oltre che il Piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, formano parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati.

Le gravi o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso; il relativo importo verrà pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori.

Art. 12 – SPESE

Sono a carico dell'Appaltatore:

- Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
- Per gli affidamenti a seguito di procedura ad evidenza pubblica: i diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n.604 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.
- Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
- Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli Artt. 8 e 32.
- Le spese per l'applicazione del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Ai sensi degli artt. 167 comma 8 e 224 del D.P.R. 207/2010, tutti gli oneri per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali prove di carico, prove sulle strutture, carotaggi, saggi, accertamenti, prove di riscontro, ripristini, materiali d'uso, mano d'opera, mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e comunque tutte le prove ed analisi ritenute idonee per stabilire l'idoneità dei materiali e di componenti;
- Le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione che si rendessero necessari.
- Le spese per gli eventuali sezionamenti delle linee A.T.C., quando i lavori interferiscono con queste.

- Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti, in sostituzione dell'Appaltatore.
- Il pagamento del bollettino, qualora necessari, per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e del bollettino per l'ottenimento del parere relativo all'agibilità da parte dell'AUSL.
- La corresponsione, qualora necessari, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche.
- Il pagamento all'ISPESL del bollettino per l'omologazione degli impianti termici, a norma del D.P.R. del 01.12.1975, per potenzialità superiori a 35 KW.
- Gli oneri legati ad eventuali attivazioni promiscue dei servizi (acqua, energia elettrica, gas) ritenuti necessari dalla Direzione Lavori onde consentire il collaudo degli impianti.
- Le spese, se necessario, per l'accatastamento dell'opera oggetto dell'intervento, comprendenti tutte le procedure inerenti l'introduzione al catasto terreni quando necessario (rilievo topografico, elaborazioni e stesura pratiche occorrenti, ecc.) ed al catasto urbano (stesura pratiche, procedura Docfa, ecc.) e relativa presentazione ed approvazione. Il tipo mappale deve essere predisposto con anticipo rispetto alla ultimazione dei lavori, non appena sia definita in pianta, la sagoma dell'edificio e il perimetro costituente il lotto edificato; l'accatastamento deve avvenire comunque entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti "abitabili o servibili all'uso". Ad accatastamento avvenuto, la consegna all'Amministrazione dei modelli relativi completi degli elaborati grafici (su supporto cartaceo e informatico) e delle visure aggiornate, previa fornitura della situazione catastale in possesso dell'Amministrazione.
- Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m. e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione" Delibera Consiglio Comunale di Bologna P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche.
- Le spese per la derattizzazione, prima dell'apertura del cantiere (con successivo controllo in corso d'opera), di aree esterne, scantinati, fognature, edifici oggetto d'intervento; la derattizzazione deve essere condotta da ditte specializzate sulla base di un piano di derattizzazione.
- Le spese per la bonifica di locali oggetto d'intervento e invasi da piccioni, mediante la pulizia del guano e la disinfestazione contro zecche e acari; la bonifica deve essere svolta da ditte specializzate.
- Le spese per fornire il personale occupato nel cantiere edile (qualora il datore di lavoro abbia più di 10 dipendenti) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art.36-bis della L. 4/08/2006 n° 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."). L'obbligo di esporre la tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri.
- Le spese relative a quant'altro previsto dall'Art. 24 del presente capitolato.

Sono a carico dell'Amministrazione:

- L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere oggetto dell'appalto.
- Eventuali spese e tasse per occupazione del suolo pubblico con oneri istruttori in carico all'appaltatore.
- Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificatamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-

amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali i controlli di accettazione dei materiali da costruzione.

Art. 13 – CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI-PROROGHE-PENALI PER I RITARDI-PREMIO DI ACCELERAZIONE

La consegna dei lavori viene effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno e nel luogo a tal fine stabilito, comunque entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Della consegna viene steso verbale in doppia copia ed in contraddittorio con l'Appaltatore, firmato da quest'ultimo e dalla D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la D.L. fisserà una nuova data, rimanendo la decorrenza del termine contrattuale quella della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., reputi necessario procedere alla consegna dei lavori appena noti i risultati di gara e quindi prima della stipula del regolare contratto, la D.L. provvederà alla stesura di un "Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge", previa consegna all'Amministrazione da parte dell'Appaltatore della polizza assicurativa CAR di cui agli Artt. 8 e 32 del presente capitolato, del Piano Operativo di Sicurezza, fatte salve le verifiche sulla documentazione antimafia, senza che l'impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere. Prima della consegna dei lavori dovrà inoltre essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore;

In casi particolari, la consegna dei lavori potrà avvenire con successivi verbali di consegna parziale e l'Appaltatore potrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate, senza che tale circostanza risulti motivo di iscrizione di riserve; la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. L'Appaltatore è tenuto, in questo caso, a redigere un programma di esecuzione dei lavori relativo alle aree o immobili disponibili.

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, indicato specificatamente al Titolo III, si intende valutato in giorni naturali successivi, continui e decorrenti dalla data di consegna.

Il tempo utile contrattuale comprende le fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine lavori e la pulizia delle aree esterne e dei locali, come evidenziato nel cronoprogramma e nel PSC cui si rinvia.

E' altresì contemplato nel tempo utile, il tempo necessario a fornire quanto indicato nelle singole lavorazioni di elenco prezzi e di competenza dell'Appaltatore, come ad esempio le certificazioni, le omologazioni, le prove funzionali, di laboratorio, le prove di carico e i collaudi statici ed impiantistici, le dichiarazioni di conformità e di corretta posa in opera, i disegni di as built, la domanda e il pagamento dei bollettini all'ISPESL, e tutto quanto di volta in volta previsto nell'appalto nel rispetto delle leggi in vigore anche se non espressamente indicate.

La ultimazione dei lavori di appalto è subordinata pertanto alla compiutezza delle opere da realizzare e all'ottenimento da parte dell'impresa di quanto previsto nel rispetto delle norme contrattuali per dare l'opera finita a regola d'arte. La redazione del relativo certificato di ultimazione avviene a seguito dell'accertamento in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della Direzione Lavori secondo quanto disposto dall'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Di conseguenza non sono giustificare richieste di prolungamento del tempo utile per il completamento di documentazioni attinenti le lavorazioni compensate nei prezzi unitari o contemplate fra gli oneri dell'appaltatore.

Con la dizione "giorni-consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito certificato redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche secondo quanto disposto dall'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Qualora si verifichino circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'Appaltatore, è facoltà dell'Amministrazione concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori, in seguito a richiesta scritta e motivata dell'impresa (art. 159 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.).

Il termine contrattuale si prolunga invece di diritto nei casi di sospensione dei lavori ordinata dalla D.L. o dal Responsabile del procedimento in seguito al verificarsi di speciali circostanze di cui all'art. 159 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii..

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate, nel rispetto dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, le penali indicate esplicitamente al Titolo III, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dagli stessi ritardi.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto secondo quanto disposto dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

Tanto la penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

Con riferimento all'art. 145 del D.P.R. 207/2010, in casi particolari, che rendano particolarmente apprezzabile l'interesse ad anticipare la consegna dei lavori rispetto al termine previsto contrattualmente, l'Amministrazione può prevedere il riconoscimento di un premio all'Appaltatore per ogni giorno di anticipo, determinato secondo gli stessi criteri e nella stessa misura stabiliti per le penali di cui sopra (vedi Titolo III).

Art. 14 – PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - RIPRESA DEI LAVORI - RISERVE

L'Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal progettista dell'opera in fase di progetto esecutivo, e nel rispetto di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'Art.11 del presente capitolato, dovrà presentare all'Amministrazione un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Altresì è tenuto a considerare all'interno del programma delle lavorazioni il tempo necessario per la consegna delle certificazioni di legge qualora la tipologia di lavorazione lo richieda come già previsto all'interno del Cronoprogramma facente parte integrante del Contratto.

Tale programma, a cui l'Appaltatore si intende vincolato, dovrà essere sottoposto alla D.L. entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata degli stessi, effettuata sotto le riserve di legge.

L'Appaltatore deve provvedere a fornire con continuità la necessaria attrezzatura e la mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e l'andamento dei lavori stessi.

Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all'Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. Ove consentito dagli accordi sindacali, l'Appaltatore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

La D.L. si riserva facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i lavori in corso di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro esecuzione o la loro realizzazione a regola d'arte; tali circostanze sono riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali (avverse) condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art.132 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni. Il Responsabile del procedimento può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità come disposto dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii...

Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti in contratto.

Per ogni sospensione la D.L. dovrà motivarne le ragioni e l'imputabilità in un apposito verbale indicante lo stato di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell'Appaltatore e da questo sottoscritto. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.

Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, l'Appaltatore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente capitolato.

Per tutta la durata della sospensione l'impresa è tenuta alla custodia del cantiere; l'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause.

Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall'Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.

La sospensione comporta l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in questo articolo, si fa riferimento a quanto riportato agli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.

Le eventuali riserve, a pena di decadenza, dovranno essere formulate ed iscritte negli atti secondo quanto disposto dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

Art. 15 – VARIANTI - NUOVI PREZZI

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art.132 del D.Lgs.163/06 comma 1 e successive modificazioni; tali varianti sono disposte dalla D.L. e preventivamente approvate dall'Amministrazione.

Per le sole ipotesi sopra richiamate, l'Amministrazione, durante l'esecuzione dell'appalto, può ordinare all'Appaltatore una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto; l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'applicazione dell'art.161 comma 6 e dell'art. 163 (nuovi prezzi) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, senza pretendere alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

L'Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale e nel limite di un quinto dello stesso importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo d'indennizzo

Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato potrà essere quindi introdotta autonomamente dall'Appaltatore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il ripristino, a carico dello stesso Appaltatore, dei lavori e delle opere alla situazione originaria, secondo le disposizioni della D.L..

Nei casi d'assoluta urgenza, l'Appaltatore dovrà sollecitamente prestarsi alle richieste anche verbali della D.L.; in questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando all'Appaltatore le spese già sostenute all'atto della sospensione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Tale importo non può superare il 50% del ribasso, ai sensi della L. 106/2011.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, e l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirle, le varianti in aumento od in diminuzione ordinate dalla D.L. e finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali alla natura dell'opera appaltata e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

L'Appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre alla D.L. eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione (ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs.163/2006) che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 162 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche.

In conseguenza di eventuali varianti o dell'applicazione di soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile dell'opera e rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative dell'opera, gli elaborati del progetto sono aggiornati e consegnati all'Amministrazione, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione della D.L..

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; quando sia necessario eseguire lavorazioni non previste dal contratto od impiegare materiali non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, si valutano desumendoli dallo stesso elenco prezzi contrattuale, oppure ragguagliandoli a quelli di

lavorazioni simili comprese nel contratto, oppure, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore ed approvati secondo quanto disposto dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità dei lavori; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 16 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art.133, comma 2 del D.Lgs.163/06, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

In deroga a quanto sopra, il comma 4 dell'art.133 del D.Lgs.163/06 e ss.mm. stabilisce che, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse individuate dall'Amministrazione, come previsto dal comma 7 dell'art.133 del D.Lgs.163/06 e ss.mm..

Tali compensazioni saranno determinate applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al sopracitato decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Le modalità di prestazione delle richieste di compensazione (a cura dell'appaltatore) nonché di verifica della documentazione presentata (a cura del Direttore Lavori e del Responsabile di Procedimento) sono stabilite dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 871 del 4/8/2005 come indicato all'art. 171 del D.P.R. 207/2010.

Come disposto dalla citata Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 871 del 4/8/2005, e dall'art. 171 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche qualora il citato decreto di cui al comma 6 accerti variazioni in diminuzione dei prezzi dei materiali da costruzione, entro 60 giorni dalla avvenuta pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale, l'Amministrazione effettuerà d'ufficio i relativi conteggi e con apposito provvedimento il Responsabile di Procedimento accerterà il credito e procederà agli eventuali recuperi.

Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all'art 40 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii., un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non verranno applicate le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l'anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.

Art. 17 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm. e ii., l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane s.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G. e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art.11 della L.3/2003, del codice unico di progetto CUP.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni dalla loro accensione, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 al subappaltatore e/o subcontraente pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto per i lavori regolarmente eseguiti come previsto al Titolo III Art. 33 del presente capitolato.

Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come indicato all'Art. 8 del presente capitolato. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne hanno fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra.

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento e per i conseguenti pagamenti sono disciplinati dall'art. 143 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii..

In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione Comunale, fermo restando la possibilità di valersi della cauzione definitiva come previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'Art.22 del presente capitolato, comunicherà all'Appaltatore, oltre che ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, così come disposto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 880/UL del 13 maggio 1986. Tale somma verrà trattenuta dall'Amministrazione fino alla dimostrazione dell'avvenuta

regolarizzazione degli adempimenti. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l'Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimenti.

Secondo quanto previsto 5 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore che, pur invitato per iscritto non adempia nei termini prescritti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di pagare direttamente le retribuzioni arretrate ai dipendenti, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore per l'esecuzione del contratto.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, l'Amministrazione disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Le opere di cui alle singole voci di elenco dei prezzi, siano esse ad es. opere edili od impiantistiche, sono ammesse al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori qualora accettate dalla DL e ultimate a regola d'arte.

Fanno parte integrante del prezzo, tutte le documentazioni necessarie nel rispetto delle clausole contrattuali e delle leggi vigenti, anche se non espressamente indicate (certificazioni); ciascuna singola lavorazione di cui all'elenco descrittivo dei prezzi unitari, è da ritenersi ultimata quando corredata di tutto quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, di cui fa parte integrante anche il rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come pure il rispetto delle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda il tempo utile e l'accertamento della ultimazione dei lavori si rinvia al dettaglio di cui all'art. 13 del presente capitolato.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori e compilato il conto finale, con le stesse modalità previste per gli stati di avanzamento dei lavori, viene rilasciato l'ultimo acconto, tenuto conto del ribasso e delle ritenute stabilite.

Il conto finale sarà accompagnato da una relazione della D.L. riguardo all'esecuzione dei lavori stessi, con allegata la documentazione prevista dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione ed a sottoscrivere il conto finale entro 30 giorni dall'invito.

L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del conto finale, non potrà iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli dovrà inoltre confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii. o l'accordo bonario di cui all'art. 240 dello stesso decreto legislativo e successive modificazioni.

Nel caso l'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo avverrà nei termini previsti dall'art. 143 del D.P.R. 207/2010, fermo restando le verifiche previste dal D.M. 40 del 18/01/2008 di attuazione dell'art. 48bis del D.P.R. 602/73, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, previa presentazione all'Amministrazione di una fidejussione, come indicato all'Art. 8 del presente capitolato, di importo pari alla stessa rata di saldo e con validità fino al collaudo definitivo, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'art.141 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e dall'art. dagli artt. 124 e 235 del D.P.R. 207/2010.

Inoltre, solamente per lavori di cui all'art.129 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni, la liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione di una polizza indennitaria decennale completa di responsabilità civile verso terzi, come indicato agli Artt. 8 e 32 del presente capitolato.

Qualora l'opera sia finanziata mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai fini della corresponsione all'impresa appaltatrice degli interessi di ritardato pagamenti non verrà computato il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del relativo mandato presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale.

In ordine alla procedura di pagamento, in fase di prima applicazione dei disposti di cui al D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, si prevede un termine di pagamento di 60 giorni, in relazione alla complessa articolazione organizzativa dell'Amministrazione che vede coinvolte competenze e responsabilità di diverse Strutture.

Ogni documento fiscale propedeutico alla liquidazione, pur conservando l'intestazione del Comune di Bologna Piazza Maggiore n.6 C.F./P.I. 01232710374, dovrà essere inviata alla cortese attenzione del R.U.P. Benedetta Corsano Annibaldi Via/Piazza Liber Paradisus 10 Bologna (BO).

Art. 18 – RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

Per quanto riguarda eventuali ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa per cause riconducibili a responsabilità dell'Amministrazione, si applica quanto disposto dagli artt. 142 e 144 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche da quanto disposto dall'art.133 del D.Lgs.163/06.

Art. 19 – MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE- COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE – AVVISI AD OPPONENDUM- PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, l'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro. Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla D.L., trascuri la manutenzione, l'Amministrazione ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma costituente il residuo credito dell'Appaltatore e, in difetto, sulla cauzione. Durante il periodo di garanzia, e cioè fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Amministrazione che a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Il collaudo / regolare esecuzione viene effettuato nei termini fissati al Titolo III, termini che vengono valutati dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e secondo quanto stabilito dall'art.141 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni.

Il certificato di collaudo, redatto dal collaudatore e contenente gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall'emissione dello stesso certificato. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Il certificato di collaudo viene trasmesso all'Appaltatore per la sua accettazione; l'Appaltatore dovrà firmarlo entro il termine di 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine le risultanze del collaudo provvisorio si intendono accettate.

Si procederà al collaudo in corso d'opera nei casi previsti dal comma 7 dell'art.141 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni e dall'art. 215 del D.P.R. 207/2010. Il collaudatore in corso d'opera, oltre ad eseguire le visite programmate, dovrà in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L. ed in contraddittorio con l'Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. Le date delle visite di collaudo, fissate dal Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del Responsabile del procedimento. Nel caso che l'Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa verrà posta a carico dell'Appaltatore.

Durante le operazioni di collaudo l'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e mettendo a disposizione la mano d'opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i riscontri ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore o la D.L. ritengano necessari per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la buona esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualità dei lavori riportati nei documenti contabili. Nel caso che l'Appaltatore non si presti a quanto richiesto, il Collaudatore o la D.L. dispongono che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell'art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori l'Amministrazione provvede alla pubblicazione, qualora necessari, degli "avvisi ad opponendum" per permettere a coloro che vantano crediti verso l'Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, di presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dall'Amministrazione all'Appaltatore che non può pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione.

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte di essa, prima del collaudo provvisorio o regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano insorgere al riguardo, oltre che sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 20 – DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di vandalismo, ecc.), con riferimento a quanto disposto dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore ne dovrà fare denuncia alla D.L., in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la D.L. redigerà un verbale di accertamento dei danni tendente ad accertare la loro causa e l'eventuale negligenza od omissione di cautele.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interrimenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisorie, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.

Art. 21 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni, l'Appaltatore può cedere il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti da impresa.

La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.

L'Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 22 – RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso di almeno 20 giorni.

L'Amministrazione, fermo restando la risoluzione del contratto nel caso in cui non vengano osservati gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/10, ha inoltre il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori e nei seguenti casi:

- Presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate.
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere.
- Mancato adempimento degli obblighi contrattuali - previdenziali - assistenziali - assicurativi nei confronti dei lavoratori.
- Subappalto non autorizzato.
- Quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.
- Revoca dell'attestazione di qualificazione.
- Quando sia intervenuta, nei confronti dell'Appaltatore, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956 n.1423 ed agli artt. 2 e ss. della Legge 575/65, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori.

Il diritto di recesso e la risoluzione del contratto d'appalto seguono comunque le modalità previste agli artt. 134, 135, 136, 137, 138, 139 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche.

Come prescritto nella clausola n.5 "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel Settore degli Appalti e Concessioni di Lavori Pubblici" firmato tra la Prefettura ed il Comune di Bologna in data 30.11.2010 PG.291378, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, la risoluzione del contratto è immediata ed automatica. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

In ogni caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ma è tenuto al risarcimento dei danni causati all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio dei lavori appaltati, o da oneri per ritardata usabilità, interessi passivi, ecc., da valutarsi in sede di liquidazione finale.

Art. 23 – CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell'esecuzione dei lavori e conformemente all'art. 164 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, la D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

In funzione di quanto disposto dall'art.240 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni, in caso di controversie che comportino riserve sui documenti contabili in conseguenza delle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale (in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale), il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata della D.L., del Collaudatore se già nominato e sentito l'Appaltatore sulle condizioni e termini di un eventuale accordo, formula all'Amministrazione una proposta motivata di soluzione bonaria, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti.

L'Amministrazione si riserva comunque, in ogni momento, anche nei casi non previsti dal D.Lgs.163/06 e successive modificazioni, di proporre all'Appaltatore la definizione mediante accordo bonario delle controversie insorte riguardo a riserve.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Bologna.

Art. 24 – DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI

Nel corso dei lavori, per l'esecuzione e garanzia degli stessi, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, fra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.

Si intendono pertanto di esclusiva competenza e spesa dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione sia dell'elenco prezzi che dell'offerta presentata:

A) **Organizzazione di cantiere**

- 1) L'installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la custodia e buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti dall'Appaltatore o di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte aggiudicatrici di altri lavori inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto;
- 2) Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi, cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia all'interno e nelle immediate vicinanze per evitare che diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione all'Amministrazione a lavori finiti;
- 3) La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell'impresa o da altra persona idonea e qualificata, in possesso di diploma o di laurea di tipo tecnico, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.L.. Il Direttore del cantiere, che dovrà garantire un'assidua presenza in cantiere, assume la responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell'organizzazione del cantiere, degli approvvigionamenti e degli ordini di materiali e forniture afferenti alle lavorazioni appaltate, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera. Tutte le

comunicazioni che l'Amministrazione trasmetterà al Direttore del Cantiere si intendono come portate a conoscenza dell'Impresa. Il nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può esigere la sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore;

- 4) Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, durante l'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per l'eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;
- 5) L'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti, l'installazione dei ponteggi, l'utilizzo dei mezzi d'opera e di quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori di propria competenza o per l'assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali oneri siano contrattualmente previsti;
- 6) L'allontanamento dal cantiere, fino alla località indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e scavi. I residui derivanti dalle demolizioni dovranno essere avviati a cura e spese dell'appaltatore, agli appositi impianti per il loro recupero, secondo le "Direttive e specifiche tecniche di attuazione" a corredo dell'Accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Bologna, di cui all'art. 4 del presente capitolato, e secondo le specifiche indicazioni della D.L. Sono esclusi dall'avvio agli impianti di riciclaggio i rifiuti pericolosi di cui al D.Lgs.n.22 del 05.02.1997 art.7 capo 4, che dovranno essere conferiti alle discariche o ai centri di stoccaggio autorizzati;
- 7) Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l'attività di cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quant'altro da destinare a pubblica discarica, compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica.
- 8) L'impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla consegna dei lavori fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compreso l'onere della conservazione di eventuali segnali di riferimento di interesse;
- 9) La verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidità e di resistenza meccanica degli occhioli, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata;
- 10) L'esecuzione di tutte le opere provvisorie e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico;
- 11) L'esecuzione delle opere provvisorie necessarie per garantire la continuità di passaggio e di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;
- 12) Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere;
- 13) Gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
- 14) La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio della D.L., di quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti

contrattualmente, o comunque giudicate inaccettabili dalla D.L. per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa;

- 15) La fornitura e l'esposizione nel cantiere di apposito cartello delle dimensioni di m.3,00x2,00 del tipo unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso il Comune, recante le indicazioni circa l'opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili, su indicazione dalla D.L. In situazioni particolari e su richiesta della D.L., l'eventuale acquisto ed esposizione di un ulteriore cartello delle dimensioni minime di m.3,00x2,00 rappresentante l'opera finita .

In caso di lavori su strade comunali, dovranno essere inoltre apposti gli appositi cartelli del tipo approvato con la Determinazione Dirigenziale Comunale P.G. n.205689/2003. Il modello approvato dal Comune dovrà essere stampato in formato A3 verticale, ossia 297x420 mm, con stampante a colori o comunque su fondo giallo, e dovrà essere applicato con le seguenti modalità: dovrà essere apposto un cartello per ognuna delle testate del cantiere e inoltre almeno un cartello ogni 20 m. lungo il lato longitudinale del cantiere stesso. In alternativa al modello predisposto dal Comune di Bologna, per cantieri di durata superiore a 7 giorni, potrà essere utilizzato il modello di cui all'art. 30 del D.P.R. 495/92 (fig. II.382).

I cartelli di cui sopra potranno essere apposti solo in seguito all'ottenimento dell'atto autorizzativo all'effettuazione dei lavori su strada comunale.

- 16) L'eventuale fornitura ed esposizione in cantiere o nelle vicinanze dello stesso di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con la D.L.) al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento dei lavori e limitarne quindi il disagio. Non si esclude la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica della D.L.;
- 17) L'eventuale fornitura e posa in opera nelle vicinanze del cantiere di bacheche conformi per modello a quello adottato dal Comune di Bologna, in numero e collocazione a scelta della D.L..Il contenuto grafico ed i testi da inserire nelle bacheche, illustranti il progetto in corso di realizzazione, dovranno essere concordati con la D.L.;
- 18) La pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se ciò si rende necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia, comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo contraria indicazione contrattuale, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori scorporati;
- 19) La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e gli eventuali ripristini a fine lavori di manti erbosi o di piante danneggiate nel corso dei lavori stessi;
- 20) La consegna all'Amministrazione ad ultimazione lavori di alcuni quantitativi di materiali di finitura (indicati per quantità e qualità dalla D.L.) che, per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione.
- 21) La derattizzazione dell'area di cantiere, di scantinati, edifici e fognature oggetto d'intervento e la bonifica di locali oggetto dei lavori e invasi da piccioni, tramite sgombero del guano e disinfestazione contro zecche e acari. Tali operazioni dovranno essere svolte da ditte specializzate.

B) Rapporti con la stazione appaltante

- 1) Predisporre, per i componenti l'ufficio di Direzione Lavori, un idoneo locale arredato ad uso ufficio e dotato delle necessarie attrezzature, secondo le indicazioni della stessa D.L., e mettere

- a loro disposizione i dispositivi di protezione personale necessari per le visite al cantiere (casco, stivali/scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc.);
- 2) In presenza di impianti, la consegna all'Amministrazione della dichiarazione di conformità dell'impianto dopo il collaudo dello stesso;
 - 3) La fornitura di fotografie e dei relativi negativi dei lavori in corso, come da indicazione della D.L., ad inizio lavori, ad ogni stato di avanzamento e ad ultimazione dei lavori;
 - 4) Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato prima dell'emissione del certificato di collaudo, la stessa può procedere secondo quanto disposto dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. ii.;
 - 5) L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica alla D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di ogni informazione relativa all'impiego della mano d'opera in cantiere; L'impresa appaltatrice come le imprese esecutrici (anche con noli a caldo), hanno l'obbligo di tenere in cantiere copia del libro matricola e del registro delle presenze, vidimati e aggiornati, riferiti al cantiere in oggetto. L'appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché la Stazione Appaltante possa svolgere le funzioni di controllo; eventuali comportamenti difforni costituiscono violazione degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa è obbligata a trasmettere al Responsabile Unico del procedimento che riveste altresì il ruolo di Responsabile dei lavori, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni dei suddetti obblighi secondo le sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale d'appalto.
- Il personale occupato nel cantiere edile sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, come previsto dall'art.36-bis della Legge n° 248/2006. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo suddetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;
- 6) La comunicazione all'Amministrazione a quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori "trasfertisti" impegnati nel cantiere;
 - 7) La fornitura all'Amministrazione di tutte le tavole progettuali aggiornate "as built" complete delle destinazioni d'uso dei locali e del sovraccarico accidentale dei solai ecc... ciò con riferimento anche agli impianti;
 - 8) L'immediata notifica alla D.L. del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito, non si sarà pronunciata la competente autorità. Fatti salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti all'Amministrazione la proprietà di tali oggetti. L'Appaltatore, che non può demolire o comunque alterare i reperti, deve consegnare tali oggetti all'Amministrazione ed avrà diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per il loro recupero. Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato alla D.L.;

- 9) La comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane dell'Amministrazione e che verrà eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L.;
- 10) L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati per l'esecuzione delle opere, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l'impresa.
- 11) La consegna da parte dell'installatore della dichiarazione di conformità - equivalente ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 all'omologazione dell'impianto - degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché la comunicazione degli altri dati necessari per la trasmissione all'ISPESL e all'Azienda USL della dichiarazione di conformità medesima.
- 12) La presentazione all'ISPESL della pratica per l'omologazione di apparecchi ed impianti a pressione, oneri inclusi, di potenzialità superiore a 35 KW, previo accordo con il Direttore dei Lavori e secondo l'iter vigente all'interno del Settore LL.PP.. Ai sensi del DM. 01.12.1975, relativamente agli impianti a pressione, è la Ditta Installatrice giuridicamente responsabile dell'ottenimento dell'omologazione; pertanto qualora l'Installatore non coincida con l'Appaltatore, quest'ultimo, in qualità di titolare del contratto, resta garante nei riguardi della Stazione Appaltante.
- 13) In caso di installazione di ascensori, montacarichi di portata non inferiore a 25 Kg. e piattaforme elevatrici per disabili, la consegna all'Amministrazione della dichiarazione CE dell'installatore di conformità di cui all'art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 162/99, necessaria per la comunicazione di installazione e per l'assegnazione del numero di matricola da parte del Comune, e ogni altro onere necessario per consentire l'utilizzo dell'impianto.
- 14) La consegna all'Amministrazione di tutte le documentazioni, certificazioni, conformità previste per legge e capitolato in materia di prevenzione incendi, compresa la compilazione, a firma di Tecnico abilitato ove richiesta, dei moduli e certificazioni richieste dal Comando dei VV.F. necessari per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto.
- 15) La consegna all'Amministrazione di tutto quanto previsto per legge e capitolato, per l'ottenimento del Certificato di Agibilità, ivi compresa la dichiarazione attestante l'esecuzione delle opere strutturali e degli impianti conformemente al progetto approvato ed ai requisiti in esso contenuti.
- 16) La trasmissione all'Amministrazione di ogni altra certificazione necessaria per la conformità edilizia dell'opera realizzata.
- 17) Consegna alla D.L. di campionatura dei materiali con ampio anticipo sulla posa.
- 18) Consegna alla D.L. delle schede tecniche dei materiali utilizzati in cantiere e autocertificazione di corretta posa.

C) Rapporto con altre Ditte esecutrici

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- 1)** Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, l'accatastamento ed il successivo trasporto a piè d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di materiali relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione, per le quali l'assistenza alla posa in opera sia posta a carico dell'Appaltatore e compensata con prezzi appositamente stabiliti. I danni che, per cause dipendenti dalla negligenza dell'Appaltatore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra, devono essere risarciti a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso;

- 2) Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque altra ditta a cui siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, nonché l'uso dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per l'esecuzione delle altre opere, quando tali oneri sono posti a carico dell'Appaltatore e compensati con prezzi appositamente stabiliti.

D) Rapporti con le maestranze

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- 1) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Amministrazione;
- 2) L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro;
- 3) L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nell'Art.12 del presente capitolato, é stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi dell'annesso "Elenco prezzi" del Titolo IV, e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.

TITOLO III - CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE

Art. 25 – OGGETTO DELL'APPALTO

Secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in conformità agli elaborati progettuali ad esso allegati, l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di:

Ristrutturazione dell'edificio sito all'interno dei Giardini Margherita, Viale Drusiani, 2 con cambio di destinazione d'uso, da destinare a scuola dell'infanzia e servizi diversi al piano seminterrato.

L'intervento verrà affidato, sulla base del progetto esecutivo presentato in sede di gara, attraverso una procedura aperta con aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 26 – DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori prevedono la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso di una palazzina attualmente in disuso, sita all'interno dei Giardini Margherita a Bologna.

La scuola che verrà ospitata all'interno avrà capienza per tre sezioni, per un'utenza compresa tra 75 e 84 bambini, sarà realizzata con accorgimenti tecnologici e materiali tali da rendere l'edificio in classe A+, come meglio specificato negli allegati progettuali.

Per lavori di impiantistica riconducibili al DM 37 del 22/1/2008, l'impresa che eseguirà i lavori dovrà essere in possesso della relativa abilitazione, ai sensi della stessa legge.

Si rimanda per il dettaglio della descrizione alla relazione tecnica compresa tra gli elaborati di progetto.

Art. 27 – SUPERFICI

Superfici	MQ
A. Superficie complessiva compresa l'area di cantiere	4000
B. Superficie complessiva d'intervento	1500
di cui:	
B.1-Superficie esterna	900
B.2-Superficie coperta	600

Art. 28 – CANTIERABILITA' E INTERAZIONE FRA CANTIERE E AMBIENTE ESTERNO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara di avere visitato i luoghi interessati dai lavori, di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle opere provvisorie necessarie, delle condizioni di viabilità e di accesso, degli impianti da installare sia per la conduzione dei lavori che nel rispetto delle norme di sicurezza.

I lavori riguardano una palazzina sita all'interno del parco cittadino più importante e frequentato della città, all'interno del quale sono presenti altre strutture scolastiche, con un carico di utenti e frequentatori molto elevato, di cui si dovrà tener conto nell'organizzazione del cantiere, al fine di non interrompere e di non ostacolare la libera fruizione del giardino.

Per i dettagli si rimanda al PSC compreso tra gli elaborati di contratto.

Art. 29 – AMMONTARE DELL'APPALTO - RIEPILOGO DEI LAVORI - COSTO DELLA SICUREZZA

Art.29.A – AMMONTARE DELL'APPALTO

Le cifre dei prospetti che seguono, relative agli importi dei lavori a misura ed a corpo, possono variare per effetto di variazione delle rispettive quantità, fermo restando l'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e comunque nel rispetto della normativa di cui all'art.132 de D.Lgs.163/06 e successive modificazioni.

In nessun caso eventuali integrazioni e migliorie relative al Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'Art.11 del presente capitolato, proposte dall'impresa ed accettate dal Coordinatore per l'esecuzione, potranno giustificare modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

L'importo complessivo dell'appalto risulta dai prospetti riassuntivi riportati di seguito ed ammonta a EURO 1.698.000,00(unmilione seicentonovantottomila/00 euro)

Le lavorazioni di cui al riepilogo dell'ammontare dell'appalto sono quelle omogenee ai fini delle varianti di cui all'art. 43 del Regolamento, comma 8 D.P.R. 207/2010; Le categorie delle opere e dei lavori indicate nel riepilogo sono quelle di riferimento indicate nell'All. "A" del Regolamento (D.P.R. 207/2010) necessarie per la qualificazione delle imprese e in ottemperanza all'art.2, comma 1 del citato Regolamento

Art. 29.B – RIEPILOGO DEI LAVORI

RIEPILOGO DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE	ImImporto dei lavori a base di gara	Incidenza manodopera 38%
1-LAVORI A MISURA	0	0
Sommano lavori a misura		
2-LAVORI A CORPO	1196489,62 163804,01 299706,38
<i>Opere edili</i>		
<i>Impianti elettrici</i>		
<i>Impianto meccanico</i>		
Sommano lavori a corpo	1660000,00	630800
Sommano per lavori (1+2)	€ 1.660.000,00	
3) LAVORI IN ECONOMIA	10.000,00	
4) COSTO DELLA SICUREZZA SPECIFICO DI CUI AL PSC (non soggetti a ribasso)	28000	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (1+2+3+4)	<u>1.698.000,00</u>	

Si precisa che il costo della manodopera è stato determinato a seguito della delibera di Giunta PG n° 241249/2013 sulla base delle modifiche apportate dalla Legge 98/2013, tenuto conto delle indicazioni della Direzione del Settore.

***Lavori in economia** - Da contabilizzare in base all'offerta dell'Appaltatore fino al concorrere dell'importo massimo di cui al quadro economico secondo necessità della Stazione Appaltante.

Art. 29.C – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI

Per "costi della sicurezza" specifici si intende la sommatoria dei costi previsti nel computo metrico della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e al contratto.

Dai costi della sicurezza specifici sono esclusi i costi generali (oneri) della salute e sicurezza (Dpi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc) in quanto oneri obbligatori per il datore di lavoro nell'ambito applicativo del D.Lgs....81/08, dipendenti da scelte e valutazione proprie dell'impresa, ricompresi nella quota afferente le spese generali di ogni prezzo.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di adempiere alle procedure pianificate dalla committenza nel PSC, il cui costo è riferito alle dotazioni non strumentali alla realizzazione delle opere.

Il costo della sicurezza verrà liquidato nei singoli stati d'avanzamento, unitamente all'ammontare dei lavori a misura, a corpo e in economia, in proporzione a quanto effettivamente eseguito.

Art. 30 – ELENCO LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI

Ai fini del subappalto, si elencano di seguito le categorie di opere necessarie per l'esecuzione dei lavori, riconducibili alle sotto elencate categorie di cui all'All. "A" del Regolamento (D.P.R. 207/2010). La sola eccezione al principio stabilito dall'art. 170 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) secondo il quale la quota massima subappaltabile della categoria prevalente ammonta al 30%⁶, si ritiene possa configurarsi per quei casi in cui è necessaria una specifica qualificazione resa indispensabile da altre norme particolari (vedi DM 37/2008, in materia di impianti), in modo che l'aggiudicatario privo di questa qualificazione possa procedere al subappalto senza incidere sulla quota subappaltabile dell'importo della categoria prevalente (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 01/03/2000).

Categoria	Lavorazione	Importo complessivo €
OG1	Edifici Civili e Industriali	1670000,01
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, televisivi..	163804,01
OS28	Impianti termici e di condizionamento	200417,38
OS3	Impianti idrosanitari e cucina	99289
		€ 1.670.000,00

- Fino al 09/06/2012 (art. 357 co. 16 del D.P.R. 207/2010) le categorie sono quelle del DPR 34/00;
- La quota massima subappaltabile della categoria prevalente è del 30% solo per le procedure pubbliche; mentre per le procedure negoziate è del 20%;
- A far data dal 09/06/2012, la categoria OG11 potrà essere indicata solo in presenza delle lavorazioni relative alle cat. OS3 (impianti idrico-sanitari), OS28 (impianti termici ecc...), OS30 (impianti elettrici ecc...) nelle percentuali minime fissate dall'art. 79 del D.P.R. 207/2010

Importi Totali

--

Art. 31 – TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori (Art. 13 del presente capitolato) viene stabilito in giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna.

Art. 32 – POLIZZE ASSICURATIVE

Polizza CAR

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilità attraverso una polizza "Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente appalto, con primaria compagnia, per i seguenti capitali/massimali:

Opere ed impianti permanenti e temporanei:	EURO 1.698.000,00
Opere ed impianti preesistenti:	EURO 200.000,00
Costi di demolizione e sgombero:	EURO 200.000,00
Responsabilità civile verso terzi comprendente RC Incrociata: massimale per sinistro	EURO 500.000,00

La polizza CAR dovrà essere preventivamente accettata dall'Amministrazione ed esibita al momento della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori.

La copertura assicurativa dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non deve comportare l'inefficacia della garanzia (art. 125 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni).

L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'Amministrazione e garantendone il mantenimento nel tempo, nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla polizza) di avere accesso copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro, e 500.000 euro per persona.

Art. 33 – RATA DI ACCONTO - FATTURAZIONE

ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 26-ter comma 1 della L. n. 98/2013, all'impresa spetta la corresponsione dell'anticipazione pari al 10 (dieci) % dell'importo contrattuale che viene erogata entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori e comunque solo dopo la data di stipula del contratto come da Deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 208/2013.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.P.R. 207/2010.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante, dell'art. 124 c.2 del D.P.R. 207/2010.

La liquidazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla stipula del contratto d'appalto e nel caso in cui sia stata disposta la consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, il termine per la liquidazione decorre dalla data di stipula del contratto.

L'importo minimo di ogni rata di acconto, al netto del ribasso, viene stabilito in Euro 200.000,00 (Euro duecentomila).

Le lavorazioni soggette a certificazione, conformità e omologazione di legge, disegni "as-built", anche se non espressamente richiamate nella descrizione delle voci di elenco prezzi, sono liquidate sulla base dell'art. 17 del presente capitolato e delle prescrizioni sugli impianti tecnologici e sulle opere edili di cui alla "Parte II" del presente Capitolato.

L'impresa dovrà presentare fattura in originale oltre a due copie; alla liquidazione verranno altresì allegati i prescritti atti contabili (liste, libretti, registri, ecc.).

La fattura, dovrà essere accompagnata da una autodichiarazione dell'impresa attestante la regolarità nei confronti degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Su ogni pagamento in acconto sarà trattenuto lo 0,50% dell'importo fatturato a garanzia degli adempimenti di cui sopra (artt. 8 e 17 del presente capitolato).

In caso di inadempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che il Responsabile del Procedimento o il Direttore dei Lavori, devono richiedere, per le finalità previste dall'Art. 6 comma 3 lettere d) e e) del Regolamento (207/2010), L'Amministrazione Comunale procederà secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente capitolato. L'Amministrazione aggiudicatrice acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto (art. 118 c.8 D.Lgs.163/2006)

Le fatture, intestate al Comune di Bologna, dovranno necessariamente contenere:

L'indicazione della numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale e dedicato come meglio esplicitato nell'art. 17 del presente capitolato.

Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione appena intervenuta l'esecutività dell'impegno contabile.

Si precisa che entro 20 gg. naturali e consecutivi dalla data di emissione del mandato di pagamento afferente il SAL l'Impresa deve consegnare al RUP/DI le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori. Qualora l'Impresa non ottemperi a tale prescrizione l'Amministrazione procederà secondo quanto disposto dall'Art. 118 comma 3 del D.Lgs.163/2006.

Art. 34 – PENALI

La penalità per ogni giorno di ritardo (Art. 13 del presente capitolato), in conformità a quanto stabilito dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, viene stabilita in:
EURO 200,00 (duecento euro)

Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell'Appaltatore.
Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 35 – COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/ CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Il Collaudo / Regolare esecuzione (Art.19 del presente capitolato) dovrà essere effettuato entro mesi 6 (Sei) a partire dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque entro i termini di tempo stabiliti dall'art.141 del DL 163/06 e successive modificazioni.

Art. 36 – ALIQUOTE SPESE GENERALI ED UTILE DELL'APPALTATORE

Le aliquote per le spese generali e per l'utile dell'Appaltatore vengono fissate nella seguente misura:

Spese generali	13% (tredici per cento)
Utile dell'Appaltatore	10% (dieci per cento)

Art. 37 – ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI

Si riporta di seguito l'elenco degli elaborati progettuali allegati.

Stato di Fatto (architettonico)

Stato di progetto (architettonico, impiantistico e strutturale)

Capitolato

Elenco Prezzi

Computo Metrico

PSC e Fascicolo

Relazioni tecniche e specialistiche

Verbali di verifica e validazione

TITOLO IV - PREZZI

Art. 39 – PREMESSA

Agli atti del Comune di Bologna è depositato il Capitolato Speciale d'Appalto di cui è parte integrante l'elenco dei prezzi unitari (EPU), così come normato all'art. 32 comma 1 del D.P.R. 207/2010 da utilizzare quale riferimento per la formulazione di eventuali nuovi prezzi .

Art. 40 – CRITERI MODALITA' SELEZIONE OFFERTE

A) PREZZI A BASE D'APPALTO

I prezzi unitari sui quali la ditta appaltatrice offre il proprio ribasso sono contenuti nell'allegato elenco prezzi facente parte del progetto appaltato e il medesimo ribasso viene offerto dall'appaltatore anche in riferimento agli eventuali ulteriori prezzi unitari desunti dall'EPU per la formulazione di nuovi prezzi.

I prezzi unitari delle opere compiute a misura o a corpo, sono da intendersi comprensivi di fornitura dei materiali, di noleggi, di mezzi d'opera, di trasporto, di ponteggi e opere provvisorie, della mano d'opera e di tutti gli oneri e spese che derivano all'assuntore dei lavori dall'osservanza di tutte le norme e prescrizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto; sono altresì compresi nei prezzi unitari i costi diretti, ovvero gli oneri generali per la salute e sicurezza dei lavoratori insiti in ciascuna lavorazione, nonché l'aliquota del 13% per spese generali e l'aliquota del 10% per gli utili dell'appaltatore, al netto del costo della sicurezza specifico previsto dal PSC (non soggetti a ribasso). L'offerta al massimo ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara così come esplicitato nel quadro riepilogativo di cui all'art. 29 comma B deve indicare il ribasso percentuale da applicare all'importo complessivo.

L'offerta al massimo ribasso sul prezzo a misura posto a base di gara così come esplicitato nel quadro riepilogativo di cui all'art. 29 comma B deve indicare il ribasso percentuale da applicare alle singole lavorazioni.

Il costo della sicurezza, specifico, stimato separatamente dall'importo a base di gara, è evidenziato nel riepilogo dei lavori di cui all'art. 29 comma B, e il relativo computo metrico viene allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento, cui si rinvia per il dettaglio. Nei casi esclusi dalla predisposizione della stazione appaltante del PSC, l'impresa è tenuta a presentare proprio PSS e POS nei modi già definiti.

Si precisa in merito quanto segue:

- che i prezzi offerti relativamente ai materiali forniti sono comprensivi di ogni spesa per acquisto, carico, trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, ripristini od altro per dare i materiali stessi pronti all'impiego a piè d'opera, compresa la loro eventuale consegna temporanea presso il magazzino comunale che verrà indicato dalla D.L. ed il successivo ritrasporto in cantiere, nonché gli oneri relativi al loro carico e scarico;
- che i prezzi offerti relativi ai lavori finiti si intendono comprensivi di ogni spesa per materiali, mano d'opera, attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisorie, aggrottamenti, indennizzi a terzi, tasse, bonifica da ratti e piccioni degli immobili oggetto d'intervento, ripristini (compreso l'eventuale ripristino delle sistemazioni a verde che si rendesse necessario a fine lavori), pulizie finali, ecc., per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte, nonché per la loro manutenzione fino al collaudo;
- che il prezzo relativo alle prestazioni di mano d'opera per i lavori in economia verrà desunto dalle tabelle del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche in vigore al momento dell'erogazione della

prestazione, detratto il ribasso complessivo indicato dall'Appaltatore e risultante in calce alla "lista delle categorie" applicato alle sole quote di spese generali (13%) ed utile dell'impresa (10%);

- che i prezzi per lavori completi a misura si intendono comprensivi di ogni spesa e onere relativo a certificazioni, omologazioni, dichiarazioni di conformità, dichiarazioni di corretta posa in opera, disegni di "as-built" e di tutto quanto necessario nel rispetto delle leggi in vigore, anche se non espressamente indicato

- che i prezzi relativi ai materiali, noli, attrezzature afferenti lavori in economia saranno quelli dell'elenco prezzi comunale EPU ai quali andrà applicata la percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore (criterio massimo ribasso su elenco prezzi), ovvero il ribasso medio risultante dalla medesima offerta (criterio offerta prezzi unitari).

- che i materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e risultare della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della D.L., accettazione che si intende definitiva solamente dopo la loro posa in opera, restando fermi i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo;

- che per quanto concerne gli articoli che prevedono alternative in merito alle caratteristiche di materiali e apparecchiature, nonché modalità esecutive dei lavori, le scelte verranno effettuate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore, con la partecipazione all'appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno determinato l'offerta a prezzi unitari, prezzi che l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi e di sua convenienza.

I lavori, le somministrazioni e tutte le prestazioni oggetto dell'appalto saranno pertanto liquidati esclusivamente in base al ribasso percentuale offerto (criterio massimo ribasso su elenco prezzi), ovvero al valore dei rispettivi prezzi unitari offerti (criterio offerta a prezzi unitari).